

Licenze NCC revocate a Cerva, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Comune

Data: 7 settembre 2026 | Autore: Redazione



Licenze NCC revocate a Cerva, il Consiglio di Stato conferma la decisione del Comune

La sentenza definitiva ribadisce il valore del vincolo di territorialità per il noleggio con conducente: non basta avere una rimessa sulla carta, l'attività deve mantenere un legame reale con il territorio che rilascia l'autorizzazione.

Si conclude con una decisione definitiva una delle più significative vicende amministrative degli ultimi anni riguardanti il settore del **Noleggio con Conducente (NCC)** in Calabria. Il **Consiglio di Stato**, con la sentenza n. 5252/2026, ha respinto l'appello presentato dalla società **Mauri Tour Soc. Coop.**, confermando la piena legittimità della decadenza di quattro autorizzazioni **NCC** disposta dal **Comune di Cerva**.

La pronuncia rappresenta un importante precedente per il comparto del trasporto pubblico non di linea, riaffermando che le autorizzazioni rilasciate dai Comuni non possono essere utilizzate esclusivamente per operare in altri territori, senza un concreto collegamento con la comunità che ha

concesso il titolo autorizzativo.

Il caso delle licenze NCC del Comune di Cerva

La controversia riguardava quattro autorizzazioni **NCC** rilasciate dal **Comune di Cervae** successivamente dichiarate decadute dall'amministrazione comunale.

L'istruttoria, sviluppata attraverso controlli della **Polizia Locale**, sopralluoghi, verifiche documentali e analisi dei fogli di servizio, aveva evidenziato che i veicoli autorizzati operavano quasi esclusivamente fuori dal territorio di riferimento, in particolare nelle aree di **Roma, Crotone e Cosenza**, mentre risultava sostanzialmente assente un'effettiva attività a favore della comunità locale.

Secondo quanto accertato dai giudici amministrativi, la rimessa indicata nel Comune di Cerva risultava priva di una reale funzione operativa, tanto da essere definita nella sentenza come un semplice "**simulacro formale**", utilizzato esclusivamente per mantenere il requisito amministrativo necessario al rilascio delle autorizzazioni.

Il principio del vincolo di territorialità

Uno degli aspetti più importanti della sentenza riguarda il cosiddetto **vincolo di territorialità**, principio già più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa.

Il **Consiglio di Stato** ribadisce che il servizio **NCC** mantiene necessariamente un collegamento stabile con il territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione. Pur essendo consentito svolgere servizi anche fuori Comune e senza l'obbligo di rientrare in rimessa dopo ogni corsa, l'organizzazione dell'attività deve continuare ad avere una dimensione territoriale concreta.

Ciò significa che devono permanere:

- una **rimessa realmente operativa**;
- una **sede organizzativa effettiva**;
- un collegamento stabile con la comunità locale;
- la raccolta delle prenotazioni e l'avvio del servizio riconducibili al territorio di riferimento.

Secondo i giudici, consentire un utilizzo esclusivamente extraterritoriale delle autorizzazioni finirebbe per alterare il sistema previsto dalla legge e creare squilibri nel mercato del trasporto pubblico non di linea.

La rimessa non può essere solo un requisito formale

La sentenza chiarisce un altro principio destinato ad avere effetti rilevanti anche in futuro.

Non è sufficiente dimostrare di possedere giuridicamente una rimessa nel Comune autorizzante. Occorre dimostrare che quella struttura costituisca realmente la base operativa del servizio.

Nel caso esaminato, le verifiche hanno evidenziato che:

- i veicoli non transitavano abitualmente presso la rimessa;
- mancava una concreta operatività sul territorio comunale;
- numerosi fogli di servizio attestavano attività svolta prevalentemente in altre province;
- erano presenti ulteriori irregolarità relative all'organizzazione del servizio.

Per il **Consiglio di Stato**, tali elementi dimostrano il venir meno dei requisiti essenziali necessari per conservare le autorizzazioni.

La revoca non è una sanzione, ma un atto conseguente alla perdita dei requisiti

Altro passaggio centrale della decisione riguarda la natura giuridica del provvedimento adottato dal Comune.

I giudici precisano che la **decadenza delle autorizzazioni NCC** non costituisce una sanzione punitiva, ma un provvedimento amministrativo conseguente alla perdita dei requisiti previsti dalla normativa.

Per questo motivo non era necessaria una preventiva diffida specifica. È stato ritenuto sufficiente il rispetto del principio del contraddittorio, garantito attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità per la società interessata di presentare osservazioni e documentazione difensiva.

Il ruolo dell'associazione di categoria

Nel procedimento è stato ammesso anche l'intervento di **A.N.A.R. – Associazione Noleggiatori dell'Area metropolitana di Roma**, insieme a un operatore del settore.

Il **Consiglio di Stato** ha ritenuto legittima la loro partecipazione, riconoscendo che le associazioni rappresentative degli operatori hanno un interesse concreto alla tutela della corretta concorrenza e al rispetto delle regole che disciplinano il servizio **NCC**.

Secondo i giudici, il rispetto del **vincolo di territorialità** non tutela soltanto i Comuni, ma anche gli operatori che svolgono l'attività nel rispetto della normativa vigente.

Una sentenza destinata a fare giurisprudenza

La decisione del **Consiglio di Stato** rafforza l'orientamento giurisprudenziale già consolidato negli ultimi anni in materia di **autorizzazioni NCC**.

Il messaggio che emerge dalla sentenza è chiaro: le licenze rilasciate dai Comuni non possono trasformarsi in strumenti utilizzati esclusivamente per operare in aree geografiche diverse rispetto a quelle per cui sono state concesse.

Per il **Comune di Cerva**, la pronuncia rappresenta il definitivo riconoscimento della correttezza dell'attività amministrativa svolta, mentre per l'intero settore costituisce un'importante conferma dell'obbligo di rispettare il reale collegamento tra autorizzazione, organizzazione del servizio e territorio di riferimento.

[Clicca QUI per la sentenza Ufficiale del Consiglio di Stato](#)